

Loreto Immobiliare S.r.l.
Beretta Pallets S.a.s.

**PROPOSTA DI PIANO ATTUATIVO
IN VARIANTE AL PGT**

**At_e17 Ex segherie Beretta
Via M.L. King – Bergamo**

Prot. n. E0203623 del 02.08.2021

**Integrazione a seguito dei pareri espressi
in sede di Conferenza dei servizi**

ALLEGATO 1e:

**INTEGRAZIONE DELLA VALUTAZIONE
PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO**

752x08

INTEGRAZIONE IN RIFERIMENTO A RICHIESTE DI CHIARIMENTO PERVENUTE IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI E DA PARTE DI RFI

In riferimento a “Valutazione previsionale di clima acustico per intervento di nuova costruzione di edifici a destinazione mista (terziario + vendita + somministrazione) su area attualmente dismessa sita in Via Martin Luther King a Bergamo”

Zanica, 16/03/2022

Dott. Ing. Renzo SONZOGNI



SONING Studio di ingegneria | Via Padergnone 21 | 24050 Zanica (BG) | www.soning.it | info@soning.it | 035.0267407



Retrocopertina

SOMMARIO

0. Premessa.....	4
0.1. Identificazione del tecnico incarico.....	4
0.2. Contenuti	4
1. Richiesta di chiarimento da parte del Servizio Ecologia e Ambiente	5
1.1. Testo della richiesta	5
1.2. Risposta	5
2. Richiesta di chiarimento da parte di RFI.....	7
2.1. Testo della richiesta	7
2.2. Risposta	7

Allegati

All. 1 – Richiesta di chiarimento da parte del Servizio Ecologia e Ambiente del comune di Bergamo

All. 2 – Richiesta di chiarimento da parte di RFI

0. Premessa

0.1. Identificazione del tecnico incarico

Il presente documento è redatto dallo Scrivente Dott. Ing. Renzo Sonzogni

- libero professionista con studio in Zanica via Padergnone n° 21 iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bergamo al n° 3377;
- Tecnico Competente in Acustica (TCA) riconosciuto con Decreto del Presidente della Giunta Regione Lombardia n° 13655 del 25/11/2008 e iscritto all'Elenco Nazionale dei TECnici Competenti in Acustica (ENTECA) al n° 2182.

0.2. Contenuti

Il presente documento viene redatto in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla DIREZIONE SICUREZZA, AMBIENTE E MOBILITA' – Servizio Ecologia e Ambiente del Comune di Bergamo e da RFI – Rete Ferroviaria Italiana in riferimento alla valutazione di clima acustico svolta dallo Scrivente e datata 20/07/2021.

Tale valutazione verteva sul progetto di nuova costruzione di edifici a destinazione mista (terziario + vendita + somministrazione) su area attualmente dismessa sita in Via Martin Luther King a Bergamo (area ex-Segherie Beretta): Piano attuativo in variante al PGT AT_ 17 "Ex Segherie Beretta".

Le richieste di chiarimento sono allegate per comodità alla presente.

1. Richiesta di chiarimento da parte del Servizio Ecologia e Ambiente

1.1. Testo della richiesta

Per quanto concerne il documento di valutazione previsionale di Clima acustico allegato, considerato che è in corso di attuazione il progetto presentato da RFI inerente il raddoppio della linea ferroviaria Bergamo – Ponte San Pietro (ns. parere del 26/02/2021 n. I0062527 p.g.), interferente a sud dell'ambito di trasformazione denominato At_17 in parola, si rappresenta che il documento di Clima Acustico sopracitato dovrà necessariamente tenere conto anche all'incidenza che il traffico ferroviario stimato a seguito dal raddoppio della linea ferroviaria sugli edifici a progetto.

1.2. Risposta

Premesso che la vigente legislazione non prevede la valutazione di clima acustico per la tipologia di destinazione d'uso di cui al progetto, e come tale la richiesta di effettuare tale valutazione è di tipo volontario da parte della Committenza, si riportano le integrazioni richieste.

Per quanto attiene alla richiesta formulata da parte del Servizio Ecologia e Ambiente del Comune di Bergamo, si riportano di seguito per comodità di lettura i livelli di rumore misurati dallo Scrivente presso i luoghi nell'ambito della sessione di rilevazione fonometrica svolta per la valutazione dell'attuale rumorosità dell'area e la relativa verifica del rispetto dei valori limite per l'infrastruttura ferroviaria.

Nello specifico si riporta la stazione di misura maggiormente prossima all'infrastruttura ferroviaria, con la conseguenza che verificati i limiti in tale posizione è automaticamente estendibile il rispetto degli stessi anche alle restanti posizioni del comparto.



Posizionamento stazioni di misura

Posizione A			
Periodo di riferimento	LAF misurato [dB"A"]	Valore limite di immissione [dB"A"]	Verifica del rispetto del valore limite
Diurno	60,8 / 61,0 (*)	70	Valore limite rispettato
Notturmo	53,3	60	Valore limite rispettato

Considerando che:

- I livelli sopra riportati sono relativi a posizioni prossime alle aree nelle quali verranno realizzati i nuovi edifici;
- I valori risultanti dalle misurazioni risultano essere abbondantemente al di sotto dei valori limite dell'infrastruttura ferroviaria;
- I livelli così misurati sono altresì comprensivi di altri contributi in rumore caratteristici della zona ma non ascrivibili ai transiti ferroviari, pertanto, volendo essere scrupolosi, andrebbero ulteriormente ridotti eliminando il contributo delle altre sorgenti in quanto l'area risulta all'interno della fascia di pertinenza acustica della infrastruttura ferroviaria,

si evince che il raddoppio della linea ferroviaria, con conseguente potenziale raddoppio della rumorosità quantificabile in un incremento di + 3 dBA rispetto ai livelli misurati (in acustica il raddoppio di una sorgente equivale a $10 \times \log(2)$, appunto pari a circa 3 dB), non causerebbe comunque superamenti dei valori limite che sarebbero anche in tal caso abbondantemente al di sotto dei valori limite da normativa.

Nella fattispecie:

$$L_{p,ferrovia \text{ post raddoppio}} = 10 \cdot \log_{10} \left(10^{61/10} + 10^{61/10} \right) = 10 \cdot \log_{10} \left(2 \cdot 10^{61/10} \right)$$

da cui:

$$L_{p,ferrovia \text{ post raddoppio}} = 10 \cdot \log_{10}(2) + 10 \cdot \log_{10} \left(10^{61/10} \right)$$

ossia:

$$L_{p,ferrovia \text{ post raddoppio}} = 3 + 10 \cdot \log_{10} \left(10^{61/10} \right) = 64 \text{ dB"A"}$$

Poiché $64 \text{ dB"A"} < 70 \text{ dB"A"}$, il valore limite in periodo diurno risulta rispettato anche in condizioni di rumorosità ferroviaria raddoppiata.

Discorso analogo per quanto attiene al livello notturno, che rispetta egualmente il valore limite da normativa anche in caso di raddoppio del rumore, attestandosi a 56,3 dBA, sempre inferiore al valore limite da normativa.

2. Richiesta di chiarimento da parte di RFI

2.1. Testo della richiesta

c) dell'art. 3, comma 2), del D.P.R. 18/11/1998 n. 459 in merito all'obbligo, per le aree non ancora edificate, del titolare del permesso di costruire di porre in atto, a proprio carico, tutti quegli interventi per il rispetto dei limiti stabiliti per l'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio dall'infrastruttura ferroviaria e ciò all'interno delle fasce di pertinenza individuate al comma 1 del citato art. 3. Si rammenta che le autorizzazioni prima citate saranno rilasciate a condizione che il titolare dell'intervento sollevi RFI da richieste risarcitorie future in merito al rispetto dei limiti di legge stabiliti a seguito del potenziamento infrastrutturale previsto.

2.2. Risposta

Visto e considerato quanto precedentemente esposto, il raddoppio della linea ferroviaria in oggetto con contestuale potenziale raddoppio della rumorosità da essa prodotta e rilevabile presso il nuovo insediamento, non comporta la necessità di predisporre opere di mitigazione del rumore prodotto dalla suddetta linea ferroviaria.

Quanto sopra poiché i calcoli previsionali dimostrano che anche in condizione di raddoppio del livello di rumore rispetto a quanto ad oggi misurato, i livelli di rumore previsti nella condizione post- raddoppio della linea ferroviaria sono tali da non generare superamento dei valori limite da normativa per le infrastrutture ferroviarie.



DIREZIONE SICUREZZA, AMBIENTE E MOBILITA'
Servizio Ecologia e Ambiente
Piazza Matteotti, 3 – 24122 Bergamo
Tel. 035 399 795 / Fax 035 0662696
e-mail: segreteriainsicurezzamobilita@cert.comune.bergamo.it

Bergamo,

ECO/2022/00097/PAR.
Fascicolo VI.9/

DIREZIONE URBANISTICA, EDILIZIA
PRIVATA E SUEAP
Servizio Pianificazione Urbanistica e Attuativa,
Politiche della Casa

Oggetto: **Piano attuativo in variante al PGT AT_ 17 “Ex Segherie Beretta”, espressione di parere CdS**
Vs. nota del 30/12/2022 n. U0418482 p.g.

Con riferimento alla nota di cui all'oggetto, pervenuta in data 31/12/2022 di cui al protocollo n. U0418482 PG, visti i documenti e gli elaborati grafici ad essa allegati, con la presente si esprime parere favorevole, per quanto di competenza di quest'ufficio, fatte salve le indicazioni di seguito espresse:

Trattandosi di un lotto di terreno su cui, a suo tempo, erano insediate delle attività artigianali (ex segherie) e preso atto di quanto dichiarato nel documento “Rapporto preliminare verifica di assoggettabilità alla VAS”, specificatamente al capitolo riguardante la qualità del suolo (pag. 43), il soggetto attuatore, in via prioritaria e comunque prima di dar luogo a qualsiasi attività edilizia, dovrà dar seguito a tutte le attività di indagine ambientale preliminari, necessarie a verificare l'eventuale presenza di contaminanti nel suolo riconducibili alla pregressa attività svolta in sito (eventuali contaminazioni dovute alla presenza di serbatoi e reti sottoservizi).

Per quanto concerne il documento di valutazione previsionale di Clima acustico allegato, considerato che è in corso di attuazione il progetto presentato da RFI inerente il raddoppio della linea ferroviaria Bergamo – Ponte San Pietro (ns. parere del 26/02/2021 n. I0062527 p.g.), interferente a sud dell'ambito di trasformazione denominato At_17 in parola, si rappresenta che il documento di Clima Acustico sopracitato dovrà necessariamente tenere conto anche all'incidenza che il traffico ferroviario stimato a seguito dal raddoppio della linea ferroviaria sugli edifici a progetto.

A margine di quanto sopra, si ricorda che:

Per i cantieri edili e stradali che non rispettano i limiti fissati dalla zonizzazione acustica comunale, l'applicabilità del REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN DEROGA ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE



DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, CANTIERI E DEHORS, che all'art. 4 tratta i differenti regimi abilitativi/autorizzativi di deroga acustica.

Per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da opere non soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), la norma prevede che il produttore attesti, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa all'agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, il rispetto dei requisiti per l'utilizzo dei materiali da scavo prodotti nel corso di attività ed interventi autorizzati dichiarando:

- ☐ che le terre e rocce da scavo sono qualificate sottoprodotti perché rientrano nelle condizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120, art. 4, definendone la quantità;
- ☐ l'eventuale sito di deposito intermedio;
- ☐ il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo (non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore).

La dichiarazione deve:

- ☐ essere redatta come "autocertificazione";
- ☐ essere trasmessa all'agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente e allo sportello unico dell'edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120, art. 11 e 22).

Quanto sopra dovrà essere comunicato all'impresa esecutrice dei lavori, al fine dell'adozione degli eventuali adempimenti/procedimenti a ciò necessari.

Distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento
geom. Erik Domingo*



COMUNE DI BERGAMO

Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Bergamo, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Direzione Operativa Infrastrutture
Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Milano
S.O. Ingegneria
Il Responsabile

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 11/2/2022
RFI-DOI.T.MI.ING\A0011\P\2022\0002218

Spett.le

Comune di Bergamo

Direzione Urbanistica, Edilizia
privata, SUEAP e Patrimonio
Servizio Pianificazione Urbanistica e
Attuativa, Politiche per la Casa
Piazza Matteotti, 3
24100 - BERGAMO
sportello.unico@cert.comune.bergamo.it

p.c. Spett.le

Direzione Investimenti
Zona Nord Ovest
(c.a. Ing. Paola Barbaglia)
(c.a. Ing. Rosa Pannetta)
c/o Stazione FS Milano Centrale
Piazza Duca d'Aosta, 1
20124 - MILANO

Milano, (vedi data protocollo)

**Oggetto: PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT At_e 17 “EX
SEGHERIE BERETTA”**
**Avviso d'indizione e convocazione della conferenza dei servizi
decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2, Legge 241/90, in forma
semplificata e in modalità asincrona (art. 14-bis, comma 1), per la
valutazione del Piano attuativo in variante al PGT.**

*Allegati: Prescrizioni espresse con nota RFI-DIN-DINO.MI\A0011\P\2022\0000042
dalla Direzione Investimenti – Zona Nord Ovest di Milano.*

Premesso che dalla Struttura di Direzione Investimenti – Direzione Nord Ovest
di Milano abbiamo ricevuto la nota del Comune di Bergamo - Fascicolo VI.2/F0067-21
N.pa/2021/00038 con la quale viene indetta e convocata apposita Conferenza dei
Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 C.2 Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii da effettuarsi in

Claudio Ricotti
Via E. Breda, 28 - 20126 Milano
cell.: 313 8042335 - e-mail: c.ricotti@rfi.it

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





forma semplificata ed in modalità asincrona come previsto dall'art. 14-bis c.1. della Legge n° 241/90 per i procedimenti relativi all'istanza di cui all'oggetto.

Questa Struttura, in quanto proprietaria e responsabile dell'Asset ferroviario, è l'unica ha poter esprimere le determinazioni per quanto ha potuto constatare negli elaborati allegati alla stessa convocazione della C.d.S.

Verificato che l'area oggetto di intervento si trova in fregio alla linea ferroviaria Ponte San Pietro – Bergamo e che la stessa linea è interessata dal progetto di raddoppio dei binari e soppressione di un passaggio livello con la realizzazione di un sottopasso veicolare.

Tenuto conto che la realizzazione del nuovo intervento di potenziamento infrastrutturale viene eseguito in qualità di Committente dalla Direzione Investimenti – Zona Nord Ovest – di Milano, mentre in qualità di Soggetto Tecnico incaricato alla progettazione e realizzazione da Italferr S.p.A. – Area gestione Commesse Nord – PM Nodo di Milano.

Visto che dalla documentazione allegata alla convocazione della C.d.S. non si è tenuto conto della futura configurazione della infrastruttura ferroviaria.

Vista la rilevante importanza del progetto ferroviario, si comunica che questa Società potrà fornire il proprio assenso alla realizzazione del piano attuativo a condizione che dallo stesso siano recepite ed attuate tutte le prescrizioni, indicazioni e vincoli di seguito rappresentati, compreso quanto espresso dalla Direzione Investimenti – Zona Nord Ovest di Milano con la nota che si allega alla presente.

Resta inteso che qualsiasi opera realizzata nella fascia di vincolo ferroviario imposto dall'art. 49 DPR n° 753/80 deve essere preventivamente derogata da questa Società al fine di garantire la pubblica sicurezza, la conservazione delle ferrovie e la natura dei terreni, secondo quando stabilito dall'art. 60 DPR n° 753/80 e dalle procedure di verifica interne.

Si rammentano alcuni articoli del DPR n° 753/80 da considerare in tutte le fasi di progetto, realizzazione ed attuazione Piano Attuativo:

- A norma dell'Art. 39 del DPR 753/80, i corpi illuminanti devono essere opportunamente schermati lato linea ferroviaria al fine da non creare abbagliamento al Personale di Condotta.



- A norma dell'Art. 52 del DPR 753/80, non viene derogata la distanza di piante o siepi e queste dovranno trovarsi ad opportuna distanza, tale da rispettare la norma, in proporzione anche alla loro altezza.
- A norma dell'Art. 56 del DPR 753/80, è fatto divieto di depositare materiali combustibili a distanze inferiori di metri 20. Nello specifico a norma dell'Art. 2.2.1 del D.M. n° 137 del 04.04.2014 e del'Art.56 del DPR 753/80, le eventuali tubazioni convoglianti gas metano dovranno essere poste in opera, ogni eccezione rimossa, a distanza superiore di 20,00 m dalla più vicina rotaia.
- È fatto divieto assoluto di ricoverare nel fabbricato in parola automezzi alimentati a gas metano e/o a G.P.L., entro 20,00 m dalla più vicina rotaia.
- A norma dell'Art. 57 del DPR 753/80, è fatto divieto di depositare materiali insalubri o pericolosi ad una distanza tale da arrecare danno o pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Con l'occasione, al fine di definire correttamente il contesto oggetto del Piano Attuativo, si riportano le indicazioni, derivanti dalla normativa vigente, di tutela e garanzia delle infrastrutture e della circolazione ferroviaria.

- La zona “Impianti Ferroviari” è destinata alla sede delle linee ferroviarie, alle relative opere d'arte, quali sovrappassi, sottopassi ecc., edifici ed attrezzature delle stazioni, degli scali merci e di servizio all'esercizio ferroviario (sottostazioni elettriche, case cantoniere, ecc.), strade di servizio, spazi di parcheggio e di viabilità connessi alle stazioni.
- A norma dell'art. 15 della legge 17/05/1985 n. 210 “Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato” i beni ferroviari destinati al pubblico servizio, non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il consenso di questa Società.
- È necessario che nelle norme d'attuazione dello strumento urbanistico in oggetto sia espressamente richiamato il rispetto:
 - a) del D.P.R. 11/07/1980 n. 753 e che nella cartografia siano indicate le fasce di tutela della linea ferroviaria di m 30 dalla più vicina rotaia, previste dall'art. 49 del decreto stesso, a destra ed a sinistra della linea medesima; per queste zone si consiglia di ridurre al minimo gli standard urbanistici, soprattutto quelli legati agli ambiti residenziali e di ricettori sensibili. È importante e viene ribadito, limitare la realizzazione di nuovi fabbricati e/o manufatti nelle aree limitrofe alla ferrovia quando non connessi all'esercizio ferroviario per quanto prevalgono funzioni che, dalla presenza dell'infrastruttura, attingono prevalentemente svantaggi. Scelta conveniente invece sarebbe quella di introdurre aggiuntivi vincoli a salvaguardia delle fasce.



b) A tal riguardo è giusto specificare che la Deroga secondo Art.60 del DPR 753/80 è vista come una vera eccezione e sempre più concessa raramente quando riguarda interventi che adducano a nuovi volumi; questo perché la situazione delle Linee Ferroviarie nel compartimento di Milano è già resa critica dalla inopportuna e numerosa presenza di fabbricati che non hanno funzioni compatibili con l'esercizio ferroviario. La posizione di Questa Struttura assume carattere ben più rigido per quanto riguarda interventi in fregio a linee AV/AC ovvero una più rigida posizione su Deroghe alle distanze od autorizzazioni di sorta (che di norma verranno negate). Questo perché la vicinanza a questo tipo di linea espone ad elevati disagi ed elevati rischi in caso di incidente. Avere a disposizione le fasce di rispetto sgombrere diventa una reale necessità per l'esercizio ferroviario.

c) dell'art. 3, comma 2), del D.P.R. 18/11/1998 n. 459 in merito all'obbligo, per le aree non ancora edificate, del titolare del permesso di costruire di porre in atto, a proprio carico, tutti quegli interventi per il rispetto dei limiti stabiliti per l'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio dall'infrastruttura ferroviaria e ciò all'interno delle fasce di pertinenza individuate al comma 1 del citato art. 3. Si rammenta che le autorizzazioni prima citate saranno rilasciate a condizione che il titolare dell'intervento sollevi RFI da richieste risarcitorie future in merito al rispetto dei limiti di legge stabiliti a seguito del potenziamento infrastrutturale previsto.

- Infine, per evitare errate applicazioni della legislazione vigente, per le opere ferroviarie sarà anche opportuno richiamare, nelle citate norme d'attuazione, l'art. 25 della legge n. 210/1985 sopra citata, che fissa le procedure per gli accertamenti urbanistici e per le intese riguardanti l'inserimento nel tessuto urbanistico delle opere stesse.

Quanto sopra riportato deve essere recepito nei verbali della seduta della presente C.d.S. ed eventuali successive alla stessa.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti.

Davide Cayone